



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello

Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784



ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI VIRTUOSI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data 23/02/2010

NUMERO 41

Copia

OGGETTO: Costituzione in giudizio innanzi al Consiglio di Stato avverso ricorso in appello intentato dalla Consuleco s.r.l. avverso sentenza T.A.R. Calabria n. 1475/2009. Conferimento incarico legale.

PARERI PREVISTI DAL D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 Art.49.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: favorevole.

Bisignano, 23/02/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Angelo PELLEGRINO

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Si attesta la copertura finanziaria (Art.153.c.5 D.lgs.267/2000-Art. 163 D.lgs. 267/2000).

Bisignano, 23/02/2010

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
F.to Rag. Francesco GUIDO

L'anno duemiladieci il giorno ventitrè del mese di febbraio alle ore 18.00, e nella sede del Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed, all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
BISIGNANO Umile- Sindaco	SI	RUSSO Franco-Assessore	SI
GALLO Antonio-Vice Sindaco	SI	VILARDI Arturo-Assessore	NO
ALGIERI Andrea-Assessore	NO	VOCATURO Franco-Assessore	NO
GRISPO Damiano- Assessore	SI	FALCONE Francesco-Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo Pellegrino;

Assume la presidenza il Sindaco -Bisignano Umile - che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 136 del 15/04/2009 avente ad oggetto:” Costituzione in giudizio innanzi al T.A.R. Calabria- CZ- avverso ricorso intentato dalla Consuleco s.r.l. per l’annullamento,previa sospensiva della deliberazione G.C. n. 50/2009. Conferimento incarico legale”.

ATTESO che il TAR Calabria- Catanzaro,sez II,con sentenza n.1475 del 6/11-15/12/2009 ha dichiarato inammissibile il ricorso a suo tempo proposto dalla Consuleco stessa;

CHE il difensore dell’Ente avv. Giuseppe Caratelli con propria nota, anticipata via fax il 22/02/2010, ed acquisita al prot.dell’Ente al n. 3724, ha comunicato che la Consuleco s.r.l. ha proposto appello avverso la citata sentenza del Tar Calabria,accludendo altresì il ricorso in appello prodotto innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in data 18 febbraio;

CHE nel suddetto ricorso la CONSULECO s.r.l.,p.IVA 02235210792, in persona del legale rappresentante pro tempore,sig. Vincenzo Morise,tramite l’ avv. S. De Santis ,si chiede “l’annullamento e/o la totale riforma ,previa sospensiva della sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro,Sez.II, n. 1475 del 6/11-15/12/2009,non notificata,con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierna appellante dinanzi al medesimo T.A.R.,avente il n. 469/2009 e concernente l’annullamento degli atti di cui infra” e così “si conclude per l’annullamento e/o la totale riforma,previo accoglimento della domanda cautelare,della sentenza impugnata e degli atti e provvedimenti impugnati in primo grado e per il conseguente annullamento dei medesimi atti,con vittoria di spese del dopio grado del giudizio”;

ATTESO che, per quanto sopra rappresentato ed al fine di sostenere le proprie ragioni, si rende necessario per il Comune costituirsi in giudizio innanzi al Consiglio di Stato per resistere nelle forme e modi di legge al citato appello prodotto dalla Consuleco s.r.l. avverso la sentenza del T.A.R. Calabria n. n.1475 del 6/11-15/12/2009;

RITENUTO dover a tal proposito nominare un legale di fiducia dell’Ente;

RITENUTO di conferire l’incarico di difensore del Comune all’Avv. Giuseppe Carratelli con studio legale in Cosenza- via Sabotino n.55, il quale già conosce la vicenda per averla seguita nel primo grado di giudizio innanzi al T.A.R. Calabria,ove la Consuleco è risultata soccombente ;

CONSIDERATO che,anche secondo giurisprudenza,per quanto concerne gli impegni per liti,l’obbligo di indicare nelle deliberazioni degli Enti Locali che comportano una spesa,l’ammontare prevedibile di essa ed i mezzi per farvi fronte,non concerne le deliberazioni che,autorizzando liti attive o passive,prevedano l’incarico ad un difensore, e ciò sia per la non certa incidenza della spesa- tendenzialmente legata all’ipotesi della soccombenza-e la non prevedibilità del suo ammontare- che dipende dalla durata della controversia – sia perché,di regola ,è presente nel bilancio degli Enti pubblici un apposito capitolo di bilancio relativo alle “spese di lite”;che pertanto l’impegno contabile definitivo non debba essere contestuale al conferimento dell’incarico di difesa in giudizio e che possano assumersi in esercizi successivi (quando l’obbligazione divenga certa e liquida), impegni integrativi della somma originariamente impegnata in via provvisoria ed approssimativa;

VISTO il D.lgs.18/08/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 nonché l’attestazione della copertura finanziaria ex art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000 espressi dal responsabile del I settore per come riportato sul frontespizio del presente atto;

Con Votazione favorevole unanimemente espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse in narrativa da intendersi qui riportate e trascritte

- 1) di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio in nome e per conto del Comune, nella causa di cui in premessa innanzi al Consiglio di Stato (ricorso in appello intentato dalla Consuleco s.r.l. avverso sentenza T.A.R. Calabria n. n.1475 del 6/11-15/12/2009) per la tutela delle ragioni di questo Ente;
- 2) di autorizzare il Sindaco pro tempore a conferire incarico per la resistenza in giudizio innanzi al Consiglio di Stato nella causa in premessa, all'Avv. Giuseppe Carratelli con studio legale in Cosenza- via Sabotino n.55;
- 3) di incaricare del legale patrocinio l'Avv. Giuseppe Carratelli con studio legale in Cosenza- via Sabotino n. 55 ,conferendo allo stesso ogni ampia facoltà, compresi i poteri di chiamare terzi in causa, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, esigere e quietanzare; dichiarando di eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Carratelli con studio legale in Cosenza- via Sabotino n.55 ;
- 4) di prenotare, in dipendenza dell'incarico di cui al punto precedente, la somma al momento preventivata necessaria, a titolo di acconto per anticipo spese e onorari, quantificata complessivamente in € 2.000,00, impegnandola al cap. 1058 cod. 1.01.02.03 del bilancio 2010, in corso di formazione e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 163 del D.lgs. 267/2000, dando atto che competerà al responsabile di servizio di impegnare la relativa spesa;
e di adottare i conseguenti atti gestionali successivi al presente atto deliberativo;
- 5) di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti gestionali di competenza conseguenti alla presente deliberazione;
- 6) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Umile Bisignano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Angelo Pellegrino

Iniziata Pubblicazione il
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Angelo Pellegrino

E' copia conforme all'originale
BISIGNANO _____
Il Segretario Generale
Avv. Angelo Pellegrino